

RDO MEPA N. 5879861

Condizioni particolari di fornitura

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 50, D.LGS 36/2023 e S.M.I. PER
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL GAS ELIO DESTINATO ALLE DIVERSE SEDI
DI ARPA PIEMONTE**

**RDO BANDO BENI /CATEGORIA ANTISETTICI E DISINFETTANTI, PRODOTTI CHIMICI, REAGENTI NON
DIAGNOSTICI E GAS TECNICI**

INDICE

ART. 1	Premessa – Informazioni generali
ART. 2	Oggetto, importo della fornitura e criterio di aggiudicazione
ART. 3	Requisiti di partecipazione alla gara
ART. 4	Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione
ART. 5	Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova
ART. 6	Avvalimento
ART. 7	Subappalto
ART. 8	Modalità di partecipazione alla gara
ART. 9	Svolgimento operazioni di gara
ART. 10	Soccorso istruttorio
ART. 11	Aggiudicazione e perfezionamento del contratto
ART. 12	Anomalia dell'offerta
ART. 13	Trattamento dei dati personali
ART. 14	Clausola finale

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- Allegato 1 - Capitolato speciale d'appalto corredato di All. 1 al Capitolato "Lista di fornitura";
- Allegato 2 - DGUEREQUEST.xml (Documento di gara unico europeo, prodotto dal sistema);
- Allegato 3 – Patto di integrità
- Allegato 4 – Dichiarazione privacy
- Allegato 5 – Dichiarazione assenza di conflitti
- Allegato 6 – Modello sopralluogo
- Allegato 7 – Modello di Offerta economica

ART. 1 - PREMESSA – INFORMAZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni particolari di fornitura servizio contengono le condizioni e le modalità di partecipazione alla procedura negoziata senza bando mediante Richiesta di Offerta (RdO) pubblicata sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), le prescrizioni per la redazione dell'offerta, le modalità di aggiudicazione della fornitura al prezzo più basso (ex art.108, comma 4, D.lgs. n. 36/2023) e del perfezionamento del contratto.

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dalle presenti condizioni particolari di RDO, dal Capitolato Tecnico-prestazionale, dalle Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023, dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Le Condizioni particolari riportate nel presente documento, nei suoi allegati e nella restante documentazione di gara, si riferiscono alla RDO in oggetto e si intendono accettate dai partecipanti alla RDO. Tali condizioni, inoltre, prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “BENI” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.**

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l'indicazione dell'oggetto e del numero di RdO, **dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il portale Me.PA entro la data fissata ed indicata nello stesso portale.**

È pertanto onere dei Concorrenti visitare il suddetto portale acquistinretepa.it prima della presentazione della propria offerta, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e/o precisazioni.

Relativamente agli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., si precisa che, in riferimento all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. In caso di rischi attualmente non previsti e non prevedibili, prima dell'esecuzione della fornitura verranno applicati i disposti dell'art. 26 del predetto decreto.

Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice “Acquisti Beni e servizi” Dott. Massimo Boasso e-mail acquisti@arpa.piemonte.it

È designata quale R.U.P. (Responsabile unica del Progetto) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023, la Dott.ssa Laura Erbetta Dirigente Responsabile della Struttura semplice coordinamento laboratori.

È designato quale D.E.C. (Direttore dell'Esecuzione), nominato ai sensi della “Circolare applicativa del Regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dalla normativa sul Codice dei Contratti Pubblici”, la Dott.ssa Sara Pelligra tecnico della Struttura semplice Coordinamento laboratori, e-mail: coordinamento.laboratori@arpa.piemonte.it.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in **180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.**

ART. 2 – OGGETTO, IMPORTO DELLA FORNITURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto *la fornitura, a carattere continuativo, del gas elio, destinato alle diverse sedi di Arpa Piemonte (CPV 24100000-5 gas).*

La descrizione e le specifiche tecniche dei prodotti richiesti sono indicate nell'Allegato 1 "Capitolato speciale d'appalto" e nel relativo allegato 1 al Capitolato speciale d'appalto "Lista di fornitura". Tali specifiche tecniche rappresentano i requisiti minimi affinché l'offerta possa essere presentata.

Le quantità complessive presunte sono riportate nell'allegato 1 al Capitolato speciale d'appalto "Lista di fornitura" e si riferiscono al numero totale degli articoli richiesti nell'unità di misura specificata (m3/bombola/...).

Le consegne, frazionate secondo ordini, dovranno essere effettuate agli indirizzi specificati nel Capitolato speciale d'appalto (art. 6).

Si precisa che, i Concorrenti potranno espletare un **sopralluogo** presso le sedi Arpa di destinazione della fornitura al fine di prendere piena cognizione dello stato dei luoghi, dei passaggi dall'esterno dei fabbricati fino al loro interno, delle vie di accesso utili al trasporto del bene nonché verifica dello stato e delle dimensioni dei locali interessati.

Il sopralluogo non è obbligatorio ai fini dell'ammissione. Il mancato svolgimento del sopralluogo non comporta l'esclusione dell'offerta, ma l'ineccepibilità da parte dell'offerente della non conoscenza di circostanze di fatto che possano influire sulla formulazione dell'offerta stessa e sull'esecuzione del contratto.

I Concorrenti che volessero prenotare il sopralluogo lo potranno fare inviando specifica richiesta mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: acquisti@pec.arpa.piemonte.it e contestualmente comunicando tale invio attraverso il portale MEPA fino a 7 (sette) giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte. Arpa Piemonte provvederà a contattare i Concorrenti che ne hanno fatto richiesta convenendo le date del sopralluogo.

Si precisa che per quanto riguarda l'Aeroporto Levaldigi (CN) l'accesso all'interno dell'area aeroportuale è soggetta a permessi ed autorizzazioni preventive ed onerose e può avvenire solo in giorni e orari concordati.

Durante il sopralluogo si provvederà alla compilazione del modulo denominato "Modello di sopralluogo".

Il sopralluogo può essere effettuato da:

- a) amministratore con potere di rappresentanza
- b) procuratori
- c) soggetti muniti di delega da parte dei predetti sub a) o b).

Durata e importo

Il contratto avrà durata annuale decorrente dalla data indicata nel documento di stipula contratto.

Il totale complessivo a base d'asta dell'appalto è pari a € **84.800,00**, oneri fiscali esclusi.

L'Agenzia si riserva, a proprio insindacabile giudizio:

- di prorogare il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 10 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per 12 (dodici) mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni al momento vigenti;

- di aumentare o diminuire le prestazioni relative alla fornitura in gara sino alla concorrenza di un quinto (1/5) del valore dell'appalto (proroga inclusa), ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 9 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'opzione possono essere attivate da Arpa Piemonte, previa comunicazione scritta all'impresa almeno 1 mese prima della scadenza del contratto.

Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., comprensivo del valore dell'opzione di proroga e del quinto d'obbligo, tenuto conto dei quantitativi presunti e di un aggiornamento dei costi, ammonta a presunti Euro 203.520,00, oltre iva, così definito:

Descrizione fornitura	Base d'asta annuale (esclusa Iva)	Eventuale opzione proroga + quinto d'obbligo (esclusa Iva)	Totale valore appalto comprese opzioni e quinto d'obbligo (esclusa Iva)
Gas elio	€ 84.800,00	€ 118.720,00	€ 203.520,00

Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.lgs. 81/2008.

L'importo a base di gara è al netto di I.V.A. e/o altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante

Criterio di aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,

La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più basso purché inferiore all'importo a base di gara. Il prezzo offerto sarà costituito dalla somma dei prezzi dei singoli prodotti riferiti all'intera fornitura richiesta dall'Agenzia.

Ciascun concorrente dovrà presentare offerta per tutti i prodotti elencati nella Lista di fornitura. I prodotti offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste dall'Agenzia e indicate sul capitolato speciale d'appalto e relativi allegati. Le offerte che risulteranno prive di uno o più articoli previsti, saranno considerate incomplete e di conseguenza escluse dalla gara.

La Ditta aggiudicataria resterà vincolata al pieno rispetto delle norme e prescrizioni delle presenti Condizioni particolari di fornitura per tutta la durata della fornitura.

Questa Agenzia si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti.

Arpa Piemonte si riserva la facoltà di subordinare l'aggiudicazione e la stipula del contratto alla verifica della congruità e dell'economicità dell'offerta nell'ambito del mercato di settore.

L'Agenzia si riserva inoltre il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o conveniente in relazione all'oggetto contrattuale e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua.

Revisione prezzi

L'eventualità della revisione prezzi sarà regolata dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza, sulla base del CPV 24100000-5 gas, l'indice Istat individuato nella Tabella D1 dell'All.II.2 Bis del D.Lgs 36/2023 smi del Prezzo alla Produzione Industriale (PPI) per l'attività economica codice Ateco 2011 Fabbricazione di gas industriali.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al secondo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

ART.3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati o consorzi ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 100 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Precisazioni in ordine alle dichiarazioni afferenti ai motivi di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione tutte le violazioni indicate negli art.li 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, la disciplina dell'esclusione è normata dall'art.96 del D.lgs. 36/2023

ART.4 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE, la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ART. 5 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- Possesso della certificazione di qualità: UNI EN ISO 9001:2015

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione Aziendale alle norme succitate, rilasciati da organismi accreditati.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

L'Operatore Economico che non ha la possibilità di ottenere la documentazione a comprova dei requisiti entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure adottate sono equivalenti a quelle richieste, che sarà discrezione dell'Agenzia valutare idonee.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- Il requisito della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

ART.6 – AVVALIMENTO

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono

collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART.7 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART.8 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP e dalle condizioni stabilite nei documenti di gara di questa Stazione Appaltante

Il termine ultimo di presentazione delle offerte è da intendersi come "data limite di presentazione delle offerte" presente a sistema.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo: www.acquistiinretepa.it. Questa Agenzia si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale. In particolare, qualora durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà, in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura di gara.

La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte di cui al D.Lgs 36/2023

L'operatore economico dovrà presentare la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1) Allegato 2 DGUEREQUEST.xml (Documento di gara unico europeo prodotto dal sistema)

Il D.G.U.E. deve essere compilato secondo i passaggi di seguito specificati:

-scaricare il file Request.xml dalla documentazione di gara sull'applicativo del MePA

-accedere alla eDGUE sezione Servizio del portale <https://www.acquistiinretepa.it/espddgqe/#!/start> e seguire le istruzioni presenti nel Wiki di acquisti in rete.

-da ultimo firmare digitalmente il file generato Response.xml e fare l'upload.

Scaricare sia il file Response.XML che il file Response.PDF generati che dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa concorrente o dai procuratori dei legali rappresentanti e inseriti nella busta amministrativa dell'applicativo del MePA.

2) Allegato 3 – Patto di integrità da sottoscrivere

3) Allegato 4 – Dichiarazione privacy da sottoscrivere

4) Allegato 5 – Dichiarazione assenza di conflitti per la prevenzione e il contrasto del conflitto di Interessi

5) Allegato 6 – Modello sopralluogo: eventuale solo se effettuato

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

1) Offerta economica generata dal sistema.

2) Allegato 7 Modello di offerta economica da compilare.

Tale documento è costituito da un file in formato .xls, dovrà essere presentato sia in formato PDF/A, firmato digitalmente, sia in formato Excel e nello stesso dovranno essere indicati:

- il “prezzo unitario riferito all’unità di misura” (in cifre) offerto per tutte le diverse tipologie di prodotti, espresso con un massimo di 2 cifre decimali; nel caso di importi con più di 2 cifre decimali, si procederà al troncamento alla seconda cifra decimale, senza operare arrotondamenti;
- il “prezzo complessivo” (in cifre) offerto per tutte le diverse tipologie di prodotti richiesti, espresso con un massimo di 2 cifre decimali; nel caso di importi con più di 2 cifre decimali, si procederà al troncamento alla seconda cifra decimale, senza operare arrotondamenti;
- il “totale complessivo annuale” (in cifre ed in lettere) dovrà corrispondere a quello riportato nell’offerta economica a sistema MEPA e deve essere espresso con un massimo di 2 cifre decimali; nel caso di importi con più di 2 cifre decimali, si procederà al troncamento alla seconda cifra decimale, senza operare arrotondamenti.

- il formato bombola/pacchi offerto.

Nelle celle compilate all'interno del file Excel "Modello di offerta economica" (Allegato 7), i valori devono riportare al massimo il numero di cifre decimali sopra indicate: **attenzione a che quanto indicato nella cella corrisponda al valore digitato nella barra della formula. In caso di discrepanza tra detti valori, verrà preso in considerazione il valore risultante dalla barra della formula.**

Si precisa che, in caso di discordanza tra il prezzo globale offerto, come indicato dai concorrenti e la somma degli importi parziali delle singole voci di prezzo esposte, sarà rettificato il prezzo globale offerto.

Si precisa che, anche nel caso in cui il concorrente non formuli l'offerta economica avvalendosi della suddetta specifica modulistica, esso è comunque tenuto a redigerla ricomprendendo tutti gli elementi previsti nella modulistica medesima.

La verifica di congruità tecnica sui prodotti offerti avverrà con riferimento all'Operatore economico che ha presentato il prezzo più basso. In caso di esclusione si procederà con l'Operatore economico che segue in graduatoria, scorrendo la medesima finché non si giungerà all'individuazione della prima offerta valida e congrua.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o comunque recanti eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura relativamente alle condizioni di gara e/o appalto.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta di offerta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART. 9 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti.

Svolgimento operazioni di gara

Si procederà nel seguente modo:

- a) verifica della presenza a sistema delle offerte pervenute e che le stesse siano composte di Documentazione amministrativa e offerta economica
- b) visualizzazione e verifica della documentazione amministrativa richiesta
- c) apertura delle offerte economiche e sua trasmissione a personale Arpa competente per la verifica di congruità tecnica ed economica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti. La verifica si chiuderà con la redazione di un verbale/i che sarà trasmesso a tutti i concorrenti mediante portale MEPA.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 10 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo termine – non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non superiore a 10 (dieci) giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 11 - AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.

L'aggiudicatario dovrà, **entro e non oltre quindici giorni** dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della Stazione Appaltante:

- a) presentare **cauzione definitiva** a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, in ottemperanza ed in conformità al disposto di cui all'art. 53 del D.L.gs n. 36/2023 e s.m.i.. (tale garanzia viene svincolata alla scadenza del contratto previo accertamento della regolare esecuzione del medesimo);
- b) comunicare:
 - nominativo e recapito telefonico cellulare del responsabile del contratto cui compete la gestione della fornitura e che costituisce l'interfaccia unica della stazione appaltante;
 - nominativo e recapito telefonico cellulare del/i sostituto/i della succitata figura, a cui rivolgersi in caso di assenza o impedimento del titolare;

- recapito di posta elettronica certificata (PEC) dedicato per i flussi di comunicazioni inerenti alla gestione del contratto comprensivi dell'inoltro degli ordinativi ovvero di eventuali reclami;
- c) comunicare gli ulteriori eventuali dati o inviare documenti che ai sensi della documentazione di gara dovranno essere richiesti in fase di aggiudicazione (es. schede di sicurezza);
- d) presentare **eventuale** mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o atto costitutivo del consorzio, in caso l'aggiudicatario abbia partecipato alla gara ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

Solo per motivata e documentata impossibilità a fornire in tutto o in parte quanto sopra richiesto entro il termine stabilito, il concorrente potrà, entro il medesimo termine, chiedere una proroga.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, l'Amministrazione avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate, Arpa Piemonte avrà facoltà di rivalersi per il maggior danno e di procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Il contratto sarà in tal caso stipulato alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

L'aggiudicazione si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.18, comma 10) del Codice dei Contratti, secondo il valore determinato nella tabella A annessa all'Allegato I.4.

ART. 12 – ANOMALIA DELL'OFFERTA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 comma 2) del Codice dei Contratti, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici ed in virtù del comma 1 del medesimo articolo di cui sopra, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al Concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione complessiva dell'intera procedura di gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, nonché per l'archiviazione degli stessi; i diritti dell'interessato, ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679, sono esercitabili come dettagliato alla pagina presente al seguente link: www.arpa.piemonte.it/privacy.

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale.

Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi, nell'ambito del cui ufficio i dati verranno custoditi e trattati, anche tramite incarico agli addetti degli uffici stessi.

L'appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso dell'esecuzione del contratto, non divulgandoli in alcun modo né utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore sarà altresì responsabile per l'esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

ART. 14 – CLAUSOLA FINALE

Con l'accettazione delle norme delle presenti Condizioni particolari di fornitura l'Aggiudicatario ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte di Arpa Piemonte e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

Il Dirigente Responsabile della
Struttura Semplice
Acquisti beni e servizi
Dr. Massimo Boasso